

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 agosto 2011, n. 206

LR 3/2001, art. 5, comma 5. Regolamento per il portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale). (GU n. 41 del 15-10-2011)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 7 settembre 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (legge comunitaria 2008), di modifica della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), con la quale è stato istituito lo Sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, quale unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di servizi, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno (Direttiva servizi);

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, della legge regionale 3/2001, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 13/2009, secondo il quale l'amministrazione regionale realizza il Portale dello sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento, avvio e svolgimento delle attività produttive e delle attività di servizi nel territorio regionale;

Visto l'art. 5, comma 5, della legge regionale 3/2001, come sostituito dall'art. 26, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) secondo cui, con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al Portale da parte di soggetti pubblici e privati, nonché la costituzione e il funzionamento del Gruppo tecnico regionale per la gestione del portale medesimo, al quale partecipano in particolare rappresentanti dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, delle Aziende per i servizi sanitari;

Visto l'art. 5, comma 6, della legge regionale 3/2001, che prevede che il regolamento regionale per il Portale dello sportello unico sia comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Considerato che la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il testo concertato dello schema di regolamento con deliberazione n. 1225 del 24 giugno 2011;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 luglio 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1502 del 5 agosto 2011 di approvazione in via definitiva dello schema di regolamento;

Decreta:

1. E' emanato, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale) nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Regolamento per il portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, da parte di soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale) e in conformità ai principi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, dell'art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'art. 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno).

2. Il Portale dello sportello unico permette lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento, avvio e svolgimento delle attività produttive e delle attività di servizi nel territorio regionale, al fine dello svolgimento in via telematica dell'intero procedimento presso lo sportello unico, in conformità agli articoli 5 e 8 della Direttiva 2006/123/CE come recepiti dall'art. 2 della legge regionale 3/2001 e dall'art. 15 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (legge comunitaria 2008).

Art. 2.
Realizzazione e utilizzazione del Portale

1. Il Portale si compone:

- a) della banca dati dei procedimenti amministrativi di competenza dello sportello unico;
- b) dell'archivio informatico delle domande presentate;
- c) dell'interfaccia che permette agli utenti di fruire dei servizi informativi erogati;
- d) dell'interfaccia che permette alle pubbliche amministrazioni di erogare i servizi di cui all'art. 6;
- e) di ulteriori strumenti necessari all'operatività e ai servizi dello sportello unico.

2. Il Portale e i relativi strumenti sono realizzati dall'amministrazione regionale e sono messi gratuitamente a disposizione dei comuni singoli e associati o delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, che gestiscono lo sportello unico a seguito della loro richiesta.

3. L'amministrazione regionale rende disponibile, per i Comuni che ne facciano richiesta, il codice sorgente dello strumento

informatico utilizzato.

4. Gli sportelli unici e le altre pubbliche amministrazioni che utilizzano il Portale forniscono all'amministrazione regionale ogni informazione utile e applicano le prescrizioni tecniche definite dal Gruppo tecnico regionale per la gestione del Portale di cui all'art. 4.

5. Gli strumenti informatici per la firma digitale messi a disposizione dell'amministrazione regionale sono conformi alle regole tecniche definite dall'Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (DigitPA).

Art. 3. Criteri e parametri

1. Il Portale garantisce:

a) l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività produttive e di servizi, e in particolare dell'espletamento tramite il Portale di tutte le formalità richieste, ivi incluse la presentazione di dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dell'attività dalle autorità competenti, nonché delle relative domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati o di iscrizioni ad ordini, albi e collegi o altri organismi;

b) la definizione delle modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati tra lo sportello unico e i soggetti coinvolti nel procedimento compatibili con la normativa statale e comunitaria, anche al fine dell'interoperabilità tra sistemi informatici e in particolare con gli applicativi di gestione già in uso;

c) la compatibilità con gli attuali standard di usabilità e accessibilità;

d) l'accesso alle seguenti informazioni contenute nelle banche dati relative a:

1) i procedimenti amministrativi;

2) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;

3) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, comprese quelle competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;

4) la normativa di riferimento;

5) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;

6) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario di servizi, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;

7) i dati necessari per entrare in contatto con associazioni o organizzazioni o Agenzie per le imprese presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza;

8) i dati concernenti le domande presentate dai soggetti interessati e lo stato dell'iter procedimentale, anche attraverso appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche;

e) la predisposizione per l'utilizzo delle lingue comunitarie.

Art. 4. Gruppo tecnico regionale per la gestione del portale

1. Il Gruppo tecnico regionale per la gestione del Portale, di seguito denominato Gruppo tecnico regionale, è costituito con decreto del Presidente della Regione e svolge, anche al fine di attuare il coordinamento con i Comuni e le Camere di commercio che

dispongono di analoghi portali telematici, le seguenti funzioni:

a) analizza l'evoluzione legislativa, procedimentale e tecnologica afferente alle funzioni dello sportello unico e alla gestione del Portale;

b) definisce indicazioni tecniche per gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche ai fini dell'implementazione e della manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati del Portale, nonché le specifiche funzionali del portale ed i contenuti informativi standardizzati;

c) propone misure di semplificazione e di armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico, anche al fine di dare impulso alle iniziative di coordinamento di cui all'art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale 3/2001;

d) valuta ed esamina le proposte di aggiornamento del Portale presentate dai Comuni o dalle Camere di commercio.

2. Le indicazioni del Gruppo tecnico regionale sono vincolanti, anche attraverso la stipula di convenzioni, per gli sportelli unici e gli enti di riferimento e sono pubblicate sul Portale.

3. Il Gruppo tecnico regionale e' composto da:

a) il direttore centrale della Direzione centrale attivita' produttive, che lo presiede;

b) il direttore centrale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;

c) il direttore centrale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;

d) il direttore centrale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

e) il direttore centrale della Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale e lavori pubblici;

f) il direttore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunita';

g) un rappresentante delle province e quattro rappresentanti dei comuni nominati dal Consiglio delle Autonomie Locali;

h) un rappresentante delle Aziende sanitarie designato dalla Direzione centrale della Regione competente in materia;

i) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;

j) un rappresentante designato da ciascuna delle Camere di commercio, del Friuli-Venezia Giulia;

k) un rappresentante di Insiel S.p.A.

4. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni del Gruppo tecnico regionale, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.

5. I componenti del Gruppo tecnico regionale possono delegare la partecipazione alle riunioni a propri rappresentanti.

6. Previo accordo tra la Regione e gli uffici periferici dello Stato, possono intervenire al Gruppo tecnico regionale un rappresentante dei Vigili del fuoco e un rappresentante della Soprintendenza per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici per il Friuli Venezia Giulia, nonché rappresentanti di altre amministrazioni, in relazione alle specifiche competenze.

7. Il Gruppo tecnico regionale ha sede presso la Direzione centrale Attivita' produttive, rimane in carica per quattro anni e si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno, ovvero su richiesta di almeno due componenti.

8. Le riunioni del Gruppo tecnico regionale sono valide con la presenza della meta' dei componenti di cui al comma 3. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

9. I componenti del Gruppo tecnico regionale partecipano alle sedute con oneri a carico dell'ente di appartenenza.

10. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente della Direzione centrale Attivita' produttive, individuato dal direttore centrale.

Art. 5.

Servizi gestionali per le imprese e i prestatori di servizi

1. Il Portale fornisce alle imprese e ai prestatori di servizi, nonche' ai soggetti che svolgono attivita' di intermediazione o di assistenza nella predisposizione o istruttoria delle domande, i seguenti servizi:

- a) strumenti e modalita' di interazione con lo sportello unico;
- b) strumenti e modalita' di avvio, svolgimento e conclusione dei procedimenti amministrativi, nonche' la modulistica in formato elettronico;
- c) l'accesso autenticato al Portale, anche tramite la Carta regionale dei servizi (CRS), e la definizione di un proprio profilo;
- d) la visualizzazione dello stato del procedimento, previa autenticazione informatica;
- e) la gestione della delega o della procura speciale per l'intermediario.

2. I servizi di cui al comma 1 sono fruibili mediante opportune interfacce utente basate su tecnologia web.

Art. 6.

Servizi gestionali per le pubbliche amministrazioni

1. Il Portale mette a disposizione strumenti e modalita' di interazione tra lo sportello unico e le amministrazioni pubbliche.

2. Gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche curano costantemente l'implementazione e la manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati del Portale per le parti di rispettiva competenza.

3. La Direzione centrale Attivita' produttive cura l'implementazione e la manutenzione dei contenuti informativi standardizzati a livello regionale definiti dal Gruppo tecnico. Essa si avvale del supporto della struttura regionale competente in materia di e-government per le questioni di natura tecnica, legate all'evoluzione informatica e tecnologica o all'interoperabilita' tra sistemi informativi.

4. Su indicazione del Gruppo tecnico regionale, l'Amministrazione regionale puo' concordare con uno o piu' sportelli unici o altri soggetti interessati forme di collaborazione operativa finalizzata allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 3.

5. I servizi messi a disposizione degli operatori degli sportelli unici e delle pubbliche amministrazioni che provvedono all'implementazione e manutenzione della banca dati riguardano in particolare:

- a) l'inserimento da parte dell'operatore abilitato di informazioni, notizie, procedimenti e modulistica in formato elettronico nelle banche dati dei procedimenti;
- b) l'abilitazione dell'operatore ad operare su una o piu' sezioni del sito;
- c) l'inserimento, la modifica e la gestione da parte dell'operatore abilitato delle informazioni e delle comunicazioni sullo stato delle istanze presentate;
- d) l'abilitazione dell'operatore incaricato a creare schede informative relative a casi tipici di frequente utilizzazione. Tali schede informative sono rese disponibili per tutti gli Sportelli unici interessati a riutilizzarle.

6. I servizi di cui al comma 5 sono fruibili mediante opportune interfacce utente basate su tecnologia web.

Art. 7.

Segnalazione certificata di inizio attivita' e silenzio assenso

1. Nei casi in cui le attivita' produttive e le attivita' di servizi sono soggette a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) o a silenzio assenso, la SCIA o la domanda relativa al procedimento per silenzio assenso sono presentate allo sportello unico. Nei casi in cui esse sono contestuali alla comunicazione unica, disciplinata all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), che le trasmette immediatamente allo sportello unico.

2. La SCIA e' presentata in conformita' alle modalita' previste dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. Lo sportello unico e il registro delle imprese provvedono alla trasmissione reciproca delle SCIA e delle domande relative al procedimento per silenzio assenso ad essi presentate. Lo sportello unico trasmette le medesime in via telematica unitamente alla documentazione accompagnatoria alle altre amministrazioni competenti.

Art. 8.

Banca dati dei procedimenti

1. La banca dati dei procedimenti contiene l'informazione relativa ai procedimenti e alle attivita' di competenza dello sportello unico, compresa la modulistica in formato elettronico ed i requisiti necessari all'avvio dei procedimenti, nonche' le informazioni relative ai singoli Sportelli unici.

2. La banca dati dei procedimenti e' predisposta per permettere una facile organizzazione delle informazioni ed e' suddivisa in:

- a) categorie, organizzate secondo la classificazione Attivita' Economiche (ATECO);
- b) attivita';
- c) procedimenti.

3. Ad ogni categoria e' associata una o piu' attivita'.

4. Un'attivita' puo' appartenere a piu' categorie. Ad ogni attivita' sono associati i seguenti dati:

- a) descrizione dell'attivita';
- b) requisiti dell'imprenditore e del prestatore di servizi;
- c) elenco dei procedimenti associati;
- d) normativa di riferimento;
- e) modulistica in formato elettronico.

5. Ad ogni procedimento sono associati i seguenti dati:

- a) normativa di riferimento;
- b) modulistica in formato elettronico.

Art. 9.

Autenticazione utente

1. L'accesso alle funzioni riservate del portale avviene previa autenticazione.

2. Gli utenti del portale sono autenticati secondo le modalità tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), distinguendo profili di accesso differenziati in relazione al loro ruolo.

Art. 10.

Gestione telematica dei procedimenti

1. Le domande, dichiarazioni e comunicazioni sono inviate esclusivamente in modalità telematica allo sportello unico o al registro delle imprese competente, secondo quanto previsto dall'art. 7.

Art. 11.

Ricevuta della presentazione delle pratiche telematiche

1. Lo Sportello unico al momento di presentazione delle pratiche telematiche verifica con modalità informatica la completezza formale della dichiarazione e dei relativi allegati.

2. La ricevuta di pratica SUAP è emessa in modalità automatica dal Portale o dal sito istituzionale del SUAP tramite web browser, previa autenticazione informatica e secondo le modalità previste dal CAD, ovvero dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del SUAP, ed è firmata digitalmente dal responsabile del procedimento o dal responsabile del SUAP.

Art. 12.

Protocollo Informatico

1. Le comunicazioni allo sportello unico sono protocollate secondo la disciplina del protocollo informatico.

2. Il SUAP può utilizzare il protocollo informatico dell'ente, mediante assegnazione in una specifica area organizzativa.

Art. 13.

Altre comunicazioni

1. Le comunicazioni e i provvedimenti relativi alla pratica dello sportello unico sono resi accessibili dal Portale, secondo le modalità previste dal CAD e sono firmati digitalmente dal responsabile dello sportello unico.

Art. 14.

Accesso alle pratiche presentate

1. Il portale dello sportello unico rende disponibile tramite web browser un'area riservata ad ogni utente al fine della gestione delle proprie pratiche telematiche.

2. L'utente accede all'area riservata tramite autenticazione informatica, secondo le modalità previste dal CAD.

3. Dall'area riservata è possibile consultare informazioni sullo stato avanzamento della propria pratica e accedere alle dichiarazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso sportello unico o altre amministrazioni pubbliche competenti.

Art. 15.

Obblighi informativi

1. I soggetti destinatari di provvedimenti dello sportello unico ivi compresi gli intermediari o i soggetti che svolgono attività di assistenza nella predisposizione o istruttoria delle domande informano tempestivamente il medesimo di tutti i cambiamenti soggettivi e oggettivi relativi all'attività oggetto dei medesimi provvedimenti.

Art. 16.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: il Presidente: TONDO